



CITTA' DI SAVIGLIANO

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DELLA SOLIDARIETA'

ART. 1 – OBIETTIVI FONDAMENTALI

La Consulta della SOLIDARIETA' è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale alla quale presenta proposte su iniziative ed argomenti inerenti tematiche sociali e di solidarietà ed esprime parere non vincolante su tutti gli argomenti, affrontati dall'Amministrazione stessa, che riguardano il sociale, la cooperazione internazionale e la pace.

La Consulta della SOLIDARIETA':

- a) è strumento di conoscenza delle realtà e delle problematiche sociali;
- b) promuove progetti ed iniziative inerenti la solidarietà;
- c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- d) favorisce il raccordo tra i diversi gruppi etnici;
- e) promuove rapporti permanenti con gli organismi istituzionali e con le associazioni operanti nell'ambito del sociale;
- f) raccoglie informazioni nel settore di interesse della solidarietà;
- g) può esprimere parere in merito a progetti su specifici argomenti predisposti dall'Amministrazione Comunale;
- h) può collaborare con i servizi del Comune di Savigliano nonché con altri enti presenti sul territorio dello stesso nella realizzazione di particolari obiettivi di interesse comune.

ART. 2 – ISTITUZIONE

La Consulta Comunale della SOLIDARIETA' è stata istituita dal Comune di Savigliano con deliberazione Consiglio Comunale n. 184 del 20.12.1990.

La Consulta è aperta all'apporto ed alla partecipazione di qualsivoglia gruppo od associazione, ed in tal senso si richiede che il gruppo o l'associazione aderente:

- operi sul territorio del Comune di Savigliano
- operi prevalentemente nel settore afferente le problematiche o le iniziative della solidarietà sociale
- sia sufficientemente rappresentativa degli interessi della Comunità nel settore.

A tale riguardo il requisito di cui al punto che precede si intende acquisito tutte le volte che il gruppo interessato possa essere considerato significativo anche quantitativamente, a rappresentare interessi diffusi a livello locale.

Sono inoltre ammesse a far parte della Consulta le associazioni e/o i gruppi che costituiscano espressioni di organizzazioni ed Enti istituzionalizzati ovvero di gruppi politici riconosciuti.

ART. 3 – ORGANI

Sono Organi della Consulta:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente.

L'assemblea può operare sia collegialmente che costituita in Commissioni di lavoro.

Queste ultime vengono costituite con proprio atto dall'Assemblea che unitamente alla costituzione ne regola il funzionamento, i compiti, la durata.

ART. 4 – ASSEMBLEA

Sono componenti di diritto dell'Assemblea della Consulta, il Sindaco o l'Assessore delegato ed i rappresentanti dei vari gruppi o istituzioni come indicati all'art. 2. La richiesta di adesione deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere l'indicazione del recapito a cui devono essere inviate le comunicazioni.

Fanno parte dell'Assemblea due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza.

Ai lavori della Consulta potranno partecipare quelle realtà individuali o associative non componenti permanenti della stessa che possono però portare un contributo alle specifiche tematiche in discussione.

L'Assemblea provvede:

- a) a predisporre annualmente una relazione illustrativa sui bisogni e sulle necessità rilevate, per sottoporla all'Amministrazione Comunale per l'ulteriore seguito;
- b) ad esprimere pareri, indirizzi, suggerimenti sulle proposte avanzate dagli Organi di gestione del Comune;
- c) a stimolare, attraverso iniziative, suggerimenti, proposte, l'attività dell'Amministrazione Comunale;
- d) ad evidenziare le priorità di settore;
- e) a collaborare con gli altri Organi istituzionalmente operanti nel settore;
- f) a redigere a consuntivo una relazione sull'attività svolta e sull'efficacia dell'azione amministrativa perseguita nel settore.

- g) ad esprimere la propria indicazione sulla nomina del Vice Presidente;
- h) ad esprimere parere sull'ammissione di nuovi enti e/o associazioni a far parte della Consulta.

In sede di prima convocazione e di insediamento l'ammissione alla Consulta è stabilita dal Sindaco o dall'Assessore delegato. L'ammissione di ulteriori Enti o Associazioni è altresì stabilita dal sindaco o dall'Assessore delegato, dopo l'espressione del parere da parte dell'Assemblea.

Le Associazioni e gli Enti ammessi partecipano all'Assemblea attraverso la designazione di un massimo di due componenti; questi potranno intervenire anche congiuntamente esprimendo un unico voto.

I rappresentanti potranno essere sostituiti in qualsiasi momento; la sostituzione avrà effetto dalla data di comunicazione scritta all'Assessorato competente.

ART. 5 – INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE

La Consulta è costituita con atto del Sindaco o, su sua delega, dell'Assessore competente per materia.

La Consulta dopo la riunione di insediamento – convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato – è convocata dal Presidente:

- a) di propria iniziativa
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei componenti l'Assemblea
- c) su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

La Consulta, può stabilire annualmente un calendario per le proprie riunioni, ferma restando la possibilità di convocazione straordinaria nei modi che precedono.

ART. 6 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Sindaco con proprio atto su specifica indicazione dell'Assemblea effettuata nel corso del primo insediamento con apposita votazione.

L'indicazione alla carica di Presidente potrà avvenire anche tra persone esterne alla Consulta, mentre la nomina di Vicepresidente dovrà essere scelta tra i rappresentanti che la compongono.

Nell'esprimere l'indicazione, in prima e seconda votazione a scrutinio segreto sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 delle Associazioni e degli Enti ammessi presenti alla prima seduta, dalla terza votazione la maggioranza assoluta dei presenti.

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

1. convoca e presiede l'Assemblea;
2. coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;

3. rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con altri enti pubblici e privati operanti nell'ambito del tessuto sociale;
4. riferisce all'Assemblea sul proprio operato per quanto concerne i mandati ricevuti ed in rappresentanza della Consulta;
5. relaziona annualmente all'Amministrazione comunale per iscritto sull'attività e sulle proposte della Consulta.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente decadono contestualmente all'atto di insediamento dell'Amministrazione Comunale.

Il Presidente e, di conseguenza, il vice Presidente, decadono altresì nei seguenti casi:

- formulazione scritta di dimissioni all'indirizzo del Sindaco;
- automaticamente nel caso in cui non provveda a convocare almeno quattro volte la Consulta nel corso dell'anno solare.
-

Al verificarsi dei precedenti casi, il Sindaco o l'Assessore delegato provvederanno a convocare una nuova Assemblea di insediamento.

In caso di dimissioni del Vice Presidente o a seguito della sua fuoriuscita dalla Consulta si procederà a nuove elezioni come precedentemente previsto limitatamente alla carica vacante.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 8 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza relativa dei presenti e votanti. A parità di voti si procederà a nuove votazioni.

Le sedute della Consulta sono pubbliche e costituiscono atto propositivo e/o consultivo e le relative determinazioni non sono vincolanti per la Civica Amministrazione che dovrà comunque motivare per iscritto al Presidente entro 30 giorni il mancato accoglimento delle stesse.

ART. 9 – SEGRETARIO

Le funzioni amministrative e di segreteria della Consulta verranno svolte secondo le indicazioni della Civica Amministrazione che fornirà gli strumenti necessari al loro adeguato svolgimento.

ART. 10 – SEDE

La Consulta ha sede presso il Comune di Savigliano; le riunioni si effettueranno nei locali appositamente destinati dalla Civica Amministrazione.

